

## Art. 1

(Modifiche al Capo V bis del titolo III della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale)).

1. Il capo V bis del titolo III della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), è sostituito dal seguente

«Capo V bis

Servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti

Art. 42**bis** (Classificazione dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti)

1 I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti sono servizi a contenuto prestazionale misto, i quali possono includere attività di soccorso sanitario, di cure mediche, infermieristiche, di assistenza specializzata e di trasporto.

2. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto sanitario terrestre di pazienti sono classificati, tenendo conto del contenuto prevalente delle prestazioni erogate nonché delle condizioni del paziente, in:

a) “servizi di soccorso e salvataggio”: servizi di soccorso, di salvataggio, di assistenza a pazienti in situazione di emergenza, erogati nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria della Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) mediante un veicolo di soccorso, sia esso un’ambulanza o un’automedicale, dotato dei dispositivi medici necessari, ivi incluse le prestazioni di trasferimento urgente di pazienti tra presidi ospedalieri. I servizi di soccorso e salvataggio erogati con ambulanza devono essere svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista;

b) “servizi di trasporto in ambulanza qualificato”: servizi di ambulanza che comportano il trasporto di pazienti, mediante un veicolo di soccorso ovvero un altro veicolo autorizzato ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati), svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista, nei confronti di un paziente in ordine al quale sussiste un rischio di peggioramento dello stato di salute;

c) “servizi di trasporto di pazienti in ambulanza”: servizi di trasporto di pazienti diversi dai servizi di soccorso e salvataggio di cui alla lettera a) nonché dai servizio di trasporto in ambulanza qualificato di cui alla lettera b).

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, fissa criteri, indirizzi e modalità per l’erogazione e lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.

## Art. 42**ter** (Affidamento dei servizi)

1. I servizi di cui alle lett. a) e b), comma 2, dell’art. 42 bis sono affidati, in via prioritaria, ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ( Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai comitati della Croce Rossa Italiana e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 1 dell’art. 42**quater**. Sino all’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito di iscrizione previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 117/2017, è soddisfatto con l’iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato - di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

2. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell’art 42**bis**, la Giunta Regionale definisce le procedure e le modalità per l’affidamento in convenzione dei servizi ai sensi del comma 1.

3. I servizi di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 42**bis** possono essere eseguiti:

a) dagli enti del Terzo settore, in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui alla legge regionale n. 24/96, iscritti nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 42**quater**, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017;

b) da operatori selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

4. Nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel caso in cui sia necessario o preferibile procedere ad affidamento congiunto dei servizi di cui alle lett. a), b) e c), comma 2 dell’art. 42 bis, per ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà ed efficace contribuzione a una finalità sociale, i medesimi sono affidati con le procedure di cui al comma 1, qualora il valore stimato dei servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 42**bis** ecceda il valore attribuito ai servizi di cui alla lettera c) dello stesso comma.

5. E’ fatta salva la facoltà, per le ASL, gli Istituti e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di provvedere direttamente all’esecuzione dei servizi di cui alle lett. a), b) e c), comma 2 dell’art. 42**bis**, con impiego di

mezzi e personale propri, ovvero di affidarne l'esecuzione ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

*Art. 42quater (Caratteristiche dei soggetti esecutori ed esecuzione dei servizi)*

1. Al fine di assicurare standard tecnici e qualitativi uniformi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, a tutela della salute e del benessere dei pazienti assistiti, nonché del migliore impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Giunta regionale istituisce l'elenco dei soggetti ai quali possono essere affidati servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti, specificando la tipologia di servizi all'esecuzione dei quali ciascun soggetto è abilitato. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale fissa le procedure per l'inclusione nell'elenco dei soggetti abilitati.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, ai fini dell'abilitazione all'esecuzione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 42bis:

a) la classificazione delle ambulanze, delle automedicali e degli altri mezzi speciali utilizzabili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, ivi incluse le caratteristiche tecniche, operative, igieniche, prestazionali, di dotazione e di efficienza per ciascuna tipologia di mezzo, nonché le tipologie di mezzo utilizzabili per l'esecuzione di ciascun servizio di cui al comma 2 dell'art. 42bis, tenuto conto delle caratteristiche previste per le ambulanze dal D.M. Trasporti 17 dicembre 1987, n. 533 (Tipo A e Tipo B), D.M. 20 novembre 1997 n. 488, (tipo A1), nonché della norma UNI EN 1789 "Veicoli medici e loro attrezzature – Autoambulanze";

b) i requisiti tecnici, igienici e di dotazione delle sedi dei soggetti abilitati all'esecuzione di ciascun servizio di cui comma 2 dell'art. 42bis;

c) la determinazione, per ciascun servizio di cui al comma 2 dell'art. 42bis, delle competenze minime del personale; della durata minima, delle modalità e dei requisiti di ciascun percorso formativo erogato in ambito regionale; delle modalità di certificazione delle competenze; dei criteri per la certificazione di equipollenza delle competenze acquisite tramite percorsi formativi erogati in altre regioni o nell'ambito di percorsi formativi universitari; nonché dei i requisiti e dei criteri per l'aggiornamento delle competenze e la formazione continua;

d) le modalità e i criteri per la vigilanza in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche di cui alle precedenti lett. a), b) e c), nonché sull'esecuzione dei servizi, anche tramite istituzione di un organismo regionale di vigilanza, costituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

3. Il presente articolo non si applica ai servizi eseguiti ai sensi del comma 5 dell'art. 42ter, fatta salve le disposizioni di cui alla lett. a) del comma 2.

4. Tutti i soggetti esecutori dei servizi di cui al presente Capo, fatte salve le ASL, le Amministrazioni pubbliche e i Comitati della Croce Rossa Italiana, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui alla l.r. n. 24/96.

*Art. 42quinquies (Conferenze)*

1. Al fine di provvedere al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi, comunque eseguiti a norma dell'art. 42ter, è istituita la Conferenza regionale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.

2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:

a) l'Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;

b) il Direttore generale di A.Li.Sa. o suo delegato;

c) i Direttori generali delle ASL, degli Istituti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale o loro delegati;

d) il Responsabile del Dipartimento interaziendale regionale Emergenza 118 o suo delegato;

e) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete;

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza medesima a maggioranza dei suoi componenti. La Conferenza si riunisce almeno una volta per ciascun semestre.

4. Al fine di provvedere, a livello locale, al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi comunque eseguiti a norma dell'art. 42ter, è, altresì, istituita presso ciascuna ASL la Conferenza aziendale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.

5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 è composta da:

a) il Direttore generale della ASL o suo delegato, che la presiede;

- b) il Responsabile del servizio Emergenza 118 della ASL;
  - c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i Direttori generali degli Istituti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale o loro delegati;
  - d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
6. Le modalità di funzionamento delle Conferenze di cui al comma 4 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza regionale, a maggioranza dei suoi componenti. Le Conferenze si riuniscono almeno una volta per ciascun semestre.
7. La Conferenza regionale è organismo consultivo della Giunta regionale. Essa esprime, su richiesta o d'iniziativa, pareri e raccomandazioni sulla materia dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti di propria competenza.

## Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati))

1. Nel testo della l.r. n. 24/1996, ivi incluse le denominazioni dei Titoli e delle Rubriche, ovunque ricorrano le seguenti locuzioni: «di infermi ed infortunati», «di infermi e infortunati», «di infermi e di infortunati», «di infermi o infortunati», «degli infermi e degli infortunati» sono sostituite dalla seguente «di pazienti».
2. Nel testo l.r. n. 24/1996 le parole «USL» o «U.S.L.» o «Unità sanitarie locali» o «Unità sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla parola «ASL».
3. Al comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 24/1996, le parole «da Corpi dello Stato quali Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana» sono sostituite dalle parole «da Corpi dello Stato, dalle Forze Armate e dai loro corpi ausiliari, da amministrazioni pubbliche e da enti quali l'associazione della Croce Rossa Italiana e i suoi Comitati».
4. Al comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 24/1996, le parole «dalle Aziende ospedaliere» sono soppresse.
5. Il comma 4 dell'art. 1 della l.r. n. 24/1996 è sostituito dal seguente: «I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti erogati dal Servizio Sanitario Regionale sono disciplinati al Capo V bis del Titolo III della l.r. n. 41/2006.».
6. Alla lett. c), comma 2, art. 2 della l.r. n. 24/1996, le parole «la sede operativa» sono sostituite dalle parole «le sedi operative».
7. Alla lett. b), comma 2, art. 3 della l.r. n. 24/1996, le parole «registro regionale istituito con la legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle parole «Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel registro regionale del Terzo settore – sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore)».
8. Alla lett. b), comma 2, art. 3 della l.r. n. 24/1996, le parole «del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione nel registro regionale delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle parole «dell'iscrizione».
9. Alla lett. c), comma 2, art. 3 della l.r. n. 24/1996, le parole «degli autoveicoli o dei mezzi» sono sostituite dalle parole «delle ambulanze e degli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per trasporto mediante sedia a rotelle».
10. Al comma 2, art. 5 della l.r. n. 24/1996, dopo il punto, è inserita la frase «Le variazioni hanno efficacia dalla data della comunicazione, salvo espresso diniego motivato per omessa osservanza delle previsioni di cui all'art. 3 o di altre disposizioni di legge.».
11. Il comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 24/1996, è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del trasporto sanitario di pazienti le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle Tabelle “A” e B” in relazione alle tipologie di ambulanze previste dai D.M. 17 dicembre 1987 n. 533 (tipo A e tipo B) e D.M. 20 novembre 1997 n.488 (tipo A1), o, per quanto attiene le ambulanze, conformi alle previsioni di cui alla norma UNI EN 1789 “Veicoli medici e loro attrezzature – Autoambulanze”. Per gli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per il trasporto mediante sedia a rotelle, oltre alle caratteristiche costruttive previste dalla vigente normativa si applicano le previsioni minime di personale di cui alla Tabella “B”.»
12. Il Titolo II della l.r. n. 24/1996, è abrogato.
13. Al comma 2, art 10, della l.r. n. 24/1996, le parole «registro regionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle parole «Registro unico nazionale del

Terzo settore ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel registro regionale del terzo settore – sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla l.r. n. 42/2012”.

14. Il comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 24/1996, è abrogato.

15. Le Tabelle “A” e “B” allegate alla l.r. n. 24/1996, sono sostituite dalle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

### Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24) (Sistema di emergenza sanitaria)).

1. Nel testo della l.r. n. 24/94 le parole «Unità sanitarie locali» o «Unità sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla parola «ASL».

2. Nel testo della l.r. n. 24/94, ovunque ricorrano, le seguenti parole «le aziende ospedaliere», «dalle aziende ospedaliere», «le aziende ospedaliere e», sono soppresse.

3. Al comma 1, art.8 della l.r. n. 24/94, dopo le parole «soccorso sanitario sul territorio» sono aggiunte le parole «, è competenza esclusiva del servizio sanitario regionale».

4. Il comma 1, art. 9 della l.r. n. 24/94, è sostituito dal seguente:

«1. I mezzi di soccorso sanitario sono, di norma, individuati nei seguenti:

a) le ambulanze, le automedicali e gli altri mezzi speciali, come previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 42<sup>quater</sup> della l.r. n. 41/06;

b) i mezzi di elisoccorso.”.

5. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 24/94, è sostituito dal seguente:

«La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita, quanto ai mezzi di cui alla lett. a), comma 1, con le modalità di cui Capo V bis della l.r. n. 41/06.».

### Tabella A

D.M. 17 dicembre 1987 N. 533: AMBULANZE DI TIPO "A"

e

D.M. 20 novembre 1997 n.488: AMBULANZE DI TIPO “A1”

Dotazioni di personale:

L'equipaggio è costituito da almeno due unità: l'autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente codice della strada ed un barelliere/accompagnatore maggiore di età con preparazione idonea a svolgere l'attività di trasporto sanitario.

Attrezzature e materiale sanitario:

- pallone autoespandibile
- aspiratore (con sondini)
- barella autocaricante
- bombola O2 portatile
- cannule di Guedel
- collari cervicali
- cucchiaio o tavola spinale
- defibrillatore semi-automatico esterno (DAE)
- estintore da 3 Kg.
- estricatore
- fumogeni
- immobilizzatore per arti
- maschera facciale per RCP
- materassino depressione
- materiale d'uso (telini, lenzuola, coperte, guanti monouso, garze, cerotti, disinfettante)
- ossigeno (con deflussore, sondini e maschere facciali)
- saturimetro
- sfigmomanometro a parete
- telo portaferiti con maniglie

### Tabella B

D.M. 17 DICEMBRE 1987 N. 533: AMBULANZE DI TIPO "B"

Dotazioni di personale:

L'equipaggio è costituito da almeno due unità: l'autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente codice della strada ed un barelliere/accompagnatore maggiore di età con preparazione idonea a svolgere l'attività di trasporto sanitario.

- Attrezzature e materiale sanitario:

- aspiratore (con sondini)

- barella autocaricante

- cannule di Guedel

- collari cervicali

- estintore da 3 Kg.

- maschera facciale per RCP

- materiale d'uso (telini, lenzuola, coperte, guanti monouso, garze, bende, cerotti, disinfettante)

- ossigeno (con deflussore, sondini e maschere facciali)

- sfigmomanometro a parete

- telo portaferiti con maniglie